

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E DI RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 COMPONENTE 2 “Dalla ricerca all’impresa”
INVESTIMENTO 3.1. “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziato dall’Unione Europa –
NextGeneration EU**

**Procedura di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato
ex art. 17 D. Lgs. 175/2016 per la selezione di uno o più operatori privati
per la costituzione di una società a partecipazione mista pubblico-privata e per
l’affidamento della realizzazione e gestione
dell’ infrastruttura tecnologica di innovazione:
“High Performance Microelectronic Infrastructure HPMI”
CUP B63C22000780003 CIG 9853429AD5 COR: 8980134**

STATUTO

Società mista a partecipazione pubblico-privata
" High Performance Microelectronics Infrastructure - HPMI
Società Consortile a Responsabilità Limitata"
(in forma abbreviata "HPMI S.c. a r.l.")

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1. E' costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti e dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**High Performance Microelectronics Infrastructure HPMI** Società consortile a Responsabilità Limitata", di seguito denominata anche "**Società o HPMI**".

ARTICOLO 2

SEDE

1. La Società ha sede legale in....., all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
2. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove succursali, sedi secondarie, agenzie e uffici in tutto il territorio nazionale e internazionale.
3. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal registro delle imprese. Il domicilio degli amministratori e dell'organo di controllo per quanto concerne i rapporti con la Società è quello comunicato per iscritto da questi alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, ove esistente, dell'indirizzo di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. Nel rispetto dei dettami dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR n. 3265 del 28.12.2021, la Società ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura di innovazione "**High Performance Microelectronics Infrastructure HPMI**" di cui al progetto finanziato con decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 137 del 22.06.2022 e nei relativi allegati (di seguito "Progetto"), che prevede, tra l'altro:
 - lo sviluppo di tecnologie abilitanti (*Key Enabling Technologies* - KET) su materiali avanzati per la prossima generazione di micro-dispositivi nanoelettronici, per diversi campi di applicazione, ad es. come *automotive*,

elettronica di consumo, *data communication*, energia sostenibile, gestione energetica efficiente, aerospaziale, robotica, ecc.;

- la convergenza di molteplici competenze basate sul Silicio (Si) e *beyond silicon* al fine di formare una nuova generazione di giovani ricercatori in un ambiente innovativo;
- l'identificazione della più promettente fonte d'innovazione e potenziale di business, per sostenere l'industria italiana nello sviluppo della proprietà intellettuale e nel trasferimento tecnologico ed aumentare la competitività del Paese all'interno ed all'esterno dell'UE.

2. HPMI S.c.ar.l. riconosce il CNR quale “Soggetto Attuatore”, nei confronti del MUR e, secondo le disposizioni da quest'ultimo impartite nella procedura di cui alla premessa e negli atti di approvazione del “Progetto”, consente allo stesso CNR di svolgere le funzioni inerenti detto ruolo così come previste nelle richiamate disposizioni.

3. La società HPMI S.c.ar.l. garantisce e manleva in ogni tempo il CNR contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere d'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere d'ingegno.

4. La società HPMI si impegna a favorire la valorizzazione dei risultati del “Progetto” ed a garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando l'accesso aperto al pubblico ai risultati del Progetto ed ai relativi dati, in conformità ai principi “Open science” e “FAIR Data”.

5. Al fine dell'attuazione degli scopi statutarî, la Società potrà compiere tutti gli atti o operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziari e di locazione finanziaria aventi attinenza con detto suo scopo, la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari e il rilascio di fidejussioni.

6. La Società avrà la facoltà di affidare a terzi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal progetto, dagli atti della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato e dalla normativa in essi richiamata, attività riguardanti la progettazione e la costruzione delle opere di propria competenza, nonché di affidare a terzi l'esercizio degli impianti realizzati e/o la prestazione dei servizi connessi.

7. La Società potrà altresì svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e la prestazione di servizi di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e di gestione a favore di terzi, compresi i propri soci pubblici e privati.

ARTICOLO 4 DURATA

1. La durata della Società è stabilita **sino al 31 dicembre 2041**, salvo eventuali proroghe o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due

terzi del capitale sociale e, in caso di proroga, fatto salvo il diritto di recesso di eventuali dissenzienti.

ARTICOLO 5

SOCI FONDATORI

1. Soci fondatori sono il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in qualità di soggetto attuatore del progetto e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
2. La quota di partecipazione sociale complessiva del/i Socio/i privato/i è pari al 51% (cinquantuno per cento).
3. La quota di partecipazione del socio pubblico è pari al 49% e in caso di ingresso di altri soci pubblici le relative quote di partecipazione verranno ripartite nell'ambito di tale percentuale.

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO SOCI

1. Il capitale sociale è pari a **Euro 50.000,00** diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 cod. civ..
2. Possono formare oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso del MUR n. 3265 del 28.12.2021, il 51% del capitale sociale è detenuto dal/i soggetto/i privato/i.
4. Le risorse per la realizzazione dell'infrastruttura HPMI saranno conferite a patrimonio netto della società a titolo di riserva di capitale dal socio privato e dal CNR. Il conferimento del CNR si intende limitato e subordinato alle erogazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca ed al rispetto delle condizioni per la rendicontazione dell'intervento ai sensi del Decreto n.137 del 22.06.2022.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2462 cod. civ., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi.
6. In nessun caso il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed eventuali altri soci pubblici potranno essere gravati da patti che richiedano loro contributi in denaro ulteriori rispetto alle quote di capitale sociale sottoscritte, in luogo di esclusivi apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.
7. In caso di perdite di gestione, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed eventuali altri soci pubblici risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione. Nell'eventualità di delibera di contributi annuali il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed eventuali altri soci pubblici non potranno apportare versamenti in denaro, ma esclusivamente di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi.

ARTICOLO 7

SOCI

1. Possono essere ammessi alla Società, salvo quanto previsto nei seguenti commi, soggetti pubblici e/o privati nazionali e internazionali che svolgono attività compatibili o connesse con le finalità indicate nell'Art. 3.
2. L'ammissione di nuovi Soci privati in possesso di idonei requisiti viene deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dal presente Statuto sociale ed è soggetta all'esperimento di una procedura di evidenza pubblica.
3. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti al versamento della quota capitale da ciascuno sottoscritta.
2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, dei patti parasociali dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.
3. Tutti i soci sono tenuti al versamento dei contributi annuali eventualmente deliberati dall'Assemblea nei termini di cui all'art.14.

ARTICOLO 9

ALIENAZIONE DELLE QUOTE E RECESSO DEL SOCIO

1. Non è ammessa la cessione delle quote della Società da parte dei soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione nella procedura di selezione del socio privato sino al collaudo dell'infrastruttura da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Soci e sottoscrittori, ad eccezione dei soci impegnati nello sviluppo di progetti di ricerca, potranno recedere successivamente al collaudo dell'infrastruttura da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca nelle modalità di cui al successivo comma 3. Il recesso produrrà effetto 6 mesi dopo la data di ricezione della relativa comunicazione.
3. In ogni caso, il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto comma 2 del presente statuto, compete al socio nei casi previsti dalla legge.
4. Il recesso, nei casi di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso stesso, ovvero dalla data in cui il socio ha avuto notizia del compimento dell'operazione alla quale consegue la possibilità di esercitare il diritto medesimo, ai sensi dell'art. 2473 del codice civile.
5. Nel caso di recesso del socio privato, il socio pubblico, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione provvederà ad indire una procedura a evidenza pubblica, secondo la normativa vigente, al fine di identificare un nuovo socio privato.

6. Qualora il socio abbia degli impegni in corso nei confronti della Società, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

7. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

8. I Soci Enti Pubblici - ed i Soci di diritto privato controllati da enti pubblici - possono recedere in seguito ad indicazioni ricevute dai propri organismi di vigilanza - o Enti controllanti - o per espresse prescrizioni legislative, per sopravvenute modificazioni delle condizioni riferibili anche a modificazioni statutarie, ovvero per il mancato conseguimento di agevolazioni finanziarie ove tali circostanze facciano venir meno l'interesse dei predetti soggetti alla partecipazione alla Società, sempre che il recesso non comporti, nell'ambito di eventuali progetti in corso, l'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi; si applicano le disposizioni dell'art. 2473 c.c..

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla Società per i seguenti motivi:

- a) non versi la propria quota di partecipazione al capitale o gli eventuali contributi annuali richiesti ai soci dall'Assemblea;
- b) abbia svolto un'attività in contrasto con quella della Società;
- c) utilizzi risorse sociali per scopi personali;
- d) compia gravi irregolarità nel caso di soci amministratori;
- e) abbia impedito il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) abbia assunto obbligazioni per conto della Società;
- g) violi obblighi di riservatezza;
- h) abbia cessato, se impresa individuale, ovvero sia stato posto in liquidazione, se società o ente, o ancora sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.

2. L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta del capitale sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione.

3. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lett. a) del presente articolo, il socio inadempiente dovrà essere invitato, dall'organo amministrativo, a mettersi in regola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o pec. L'esclusione potrà aver luogo decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si dimostri ancora inadempiente.

5. La deliberazione di esclusione assunta dall'Assemblea dei Soci deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrazione, al socio escluso.

6. L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

ARTICOLO 11

ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Sindaco unico ovvero il Collegio Sindacale.

L'Organo di Amministrazione e l'Organo di controllo sono nominati, in prima composizione, nell'atto costitutivo.

3. Agli organi sociali si applicano, per quanto qui non diversamente stabilito, le norme del codice civile vigenti in materia.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita dai soci iscritti nel Registro Imprese alla data di convocazione, in persona dei legali rappresentanti o di loro delegati mediante delega scritta.

La delega può essere attribuita anche a soggetti che non rivestano la qualità di socio, ma non può essere conferita agli amministratori, al revisore e ai dipendenti della società, della società controllante o di società controllate dalla stessa società o dalla società che la controlla, o ad amministratori e revisori di queste. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea e della validità della sua costituzione.

3. L'Assemblea dei Soci si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

4. L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

6. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

7. Nell'ambito delle sue prerogative, l'Assemblea dei Soci:

- a) delibera se affidare la gestione della Società ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al presente Statuto ed in conformità alla vigente normativa in materia;
- b) nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, quando istituito, del presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci, e delibera sulla sua/loro eventuale revoca e/o sostituzione;
- c) approva il programma di attività e la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale proposta dall'Organo Amministrativo;
- d) adotta i documenti relativi agli indirizzi strategici e operativi della Società ed il programma dell'attività, tenendo conto delle raccomandazioni non vincolanti eventualmente espresse dagli organismi consultivi;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) delibera circa l'ammontare dell'eventuale contributo annuale su proposta dell'Organo amministrativo. Tali contributi, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, nel caso del Consiglio Nazionale delle Ricerche, non saranno rappresentati da versamenti in denaro, ma consisteranno esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazione d'opera o di servizi;
- g) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- h) delibera sulle eventuali variazioni della sede legale;
- i) delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- l) approva eventuali regolamenti interni della Società;
- l) nomina l'Organo di controllo, nelle modalità e limiti stabiliti dagli atti di gara, dal contratto e dalla disciplina relativa alle procedure PNRR, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente e delibera sull'eventuale revoca e/o sostituzione;
- n) nomina eventuali comitati consultivi di natura tecnico e/o scientifica, strettamente strumentali all'attività sociale, laddove consentito ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia, ovvero in conformità al Programma destinatario dei benefici MUR, ritenuto il particolare scopo della società;
- p) delibera su tutti gli altri argomenti previsti per legge ovvero su tutti gli argomenti che sono sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da spedirsi a mezzo pec, ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. E' ammessa la riduzione dei termini di convocazione a 5 (cinque) giorni in caso di urgenza e per adempiere tempestivamente agli obblighi previsti per l'attuazione del Progetto.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Sono valide le Assemblee di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis cod.civ..

ARTICOLO 14

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano. Qualora quest'ultimo non possa esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente tra i presenti, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non socio.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15

QUORUM ASSEMBLEARI DELIBERATIVI

1. L'Assemblea dei Soci è costituita validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera con lo stesso *quorum* sulle materie riservate alla competenza dei Soci dalla legge, nonché sulle materie seguenti:
 - a) approvazione del bilancio d'esercizio, il piano annuale/triennale e il bilancio di previsione;
 - b) destinazione degli eventuali utili di esercizio, che dovranno essere integralmente destinati al recupero dell'investimento e alla costituzione della riserva legale, prima, e all'ulteriore sviluppo della Società, poi;
 - c) nomina, revoca e determinazione degli eventuali compensi annui dei componenti dell'Organo di Amministrazione e dei sindaci, nonché preventiva autorizzazione all'attribuzione di deleghe di gestione da parte dell'Organo di Amministrazione al Presidente, fermo quanto previsto dal presente Statuto in tema di diritti particolari dei Soci;
 - d) conferimento dell'incarico della revisione legale e determinazione del relativo compenso;
 - e) istituzione di sedi secondarie o trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato;
 - f) proroga della durata della Società;
 - g) scioglimento della Società e la nomina del liquidatore o dei liquidatori;
 - h) approvazione, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dei piani di attività, annuali e triennali, nonché del bilancio di previsione;
 - i). approvazione delle modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 16

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri. Spetta al CNR la designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Salvo diversa delibera dell'Assemblea dei soci, gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 17

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o da uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, comma 5, del codice civile.
2. L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina e revoca i componenti del comitato scientifico e ne disciplina ruolo, funzioni e modalità operative, fissandone il compenso;
 - b) nomina e revoca il research manager e ne disciplina ruolo, funzioni e modalità operative, fissandone il compenso;
 - b) dispone interventi correttivi nel caso di ritardi attuativi;
 - c) approva il piano strategico sullo sviluppo e valorizzazione delle tecnologie;
 - d) definisce le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
 - e) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget previsionale, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - f) predispone, nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - g) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
 - h) propone all'Assemblea dei Soci eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
 - j) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, sia di natura attiva che di natura passiva eccedenti i limiti di eventuali deleghe;

- k) delibera annualmente in merito alle modalità con le quali devono essere calcolati e versati dai soci i contributi ordinari previsti da questo Statuto;
- l) delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti di eventuali deleghe;
- m) può rilasciare mandati alle liti a procuratori e avvocati, tramite il Presidente o altro soggetto delegato.

ARTICOLO 18

LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza della società compete all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed al membro del Consiglio di Amministrazione o al Direttore generale, fornito dei poteri delegati, nei limiti della delega.
2. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha, altresì, i seguenti poteri:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
 - d) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
 - e) può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione nei cinque giorni successivi alla loro adozione;
 - f) esercita gli altri poteri che gli siano eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, il quale può essere costituito da un Sindaco unico ovvero da un Collegio Sindacale a cui sarà attribuita anche la funzione di revisione contabile. Il componente ovvero i componenti l'organo di controllo dovranno pertanto essere iscritti nel registro dei Revisori legali. Inoltre, i predetti componenti dovranno possedere tutti gli ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Nei casi di nomina del Collegio Sindacale, la composizione deve rispettare le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi, ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 120.
2. Le competenze ed i poteri di tale organo verranno stabilite all'atto di nomina.
3. L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

ARTICOLO 20

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO; TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE

1. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere all'Amministratore unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite massimo previsto dalla vigente normativa.
2. L'Assemblea determina inoltre il compenso da corrispondere al componente ovvero ai componenti dell'Organo di controllo, il quale non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla normativa; con la precisazione che ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 175/2016 qualora gli amministratori della società siano dipendenti dell'Ente titolare della partecipazione, ovvero di quello titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, o della società controllante, gli stessi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'Ente (o società) di appartenenza.
3. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.
5. L'organo amministrativo, nel determinare il trattamento economico annuo da corrispondere ad eventuali dirigenti ed ai lavoratori dipendenti, non potrà eccedere il limite massimo previsto dalla vigente normativa; parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

ARTICOLO 21

BILANCIO E UTILI

1. Al termine di ogni esercizio sarà cura degli amministratori redigere il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, ai sensi degli articoli 2423 e ss e dell'art. 2478-bis cod. civ..
2. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in questi casi, peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.
3. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio saranno destinati inizialmente al/i Socio/i privato/i fino al completo recupero, da parte dello stesso, delle somme destinate a titolo di finanziamento socio per il finanziamento delle attività connesse alla realizzazione dell'oggetto sociale. Una volta terminato il recupero da parte del socio privato del

finanziamento, gli utili risultanti dal bilancio di esercizio, verranno destinati o ripartiti nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

ARTICOLO 22

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.
3. L'attivo residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione dovrà essere ripartito tra tutti i Soci, pro-quota proporzionalmente alla percentuale di partecipazione sociale da essi detenuta nel capitale della Società.
4. Le quote del patrimonio ripartite all'atto dello scioglimento della Società diverranno esigibili da ciascun Socio solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i propri rapporti di debito verso la Società e verso gli organismi pubblici nazionali e sovranazionali finanziatori.
5. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun Socio alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente della Società.

ARTICOLO 23

RINVIO

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

ARTICOLO 24

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra la Società e i soci, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Roma.